

Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 31 ottobre 2023

**D.g.r. 23 ottobre 2023 - n. XII/1178**  
**Determinazioni in ordine al tariffario regionale in materia di**  
**sanità pubblica veterinaria**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 17 (Obblighi) recante:

- al comma 1, «Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare [...]»;
- al comma 2, «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi [...]»;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali (omissis), in particolare:

- articolo 1 «Oggetto e ambito di applicazione»,
- articolo 9 «Norme generali in materia di controlli ufficiali»,
- articolo 10 «Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali»,
- articolo 12 «Procedure documentate di controllo»,
- articolo 79 «Tariffe o diritti obbligatori»;

Vista la Comunicazione della Commissione 2022/C 467/02 relativa all'attuazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce gli ambiti di applicazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di competenza delle Autorità sanitarie, nonché le modalità di finanziamento delle medesime attività;

Visto il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», in particolare l'articolo 2, comma 1 che dispone: «Il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali [...]»;

Richiamata la d.g.r. n. X/6299 del 06 marzo 2017, recante «Aggiornamento del documento «Manuale operativo delle Autorità Competenti Locali» relativo ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004», che disciplina la modalità di programmazione, attuazione e rendicontazione dei controlli in parola;

Visto il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 che definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Il DPCM esclude dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente;

Visto il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117», in particolare:

- l'articolo 1, comma 2 «Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto»;
- l'articolo 1, comma 3 «Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti (...omissis)»;
- l'articolo 1, comma 4 «Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto»;

Richiamata la d.g.r. n. X/2567 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazio-

ni di sanità pubblica veterinaria», con la quale è stato promulgato l'attuale Tariffario Regionale (di seguito T.R.);

Rilevato che occorre adeguare il T.R. di cui alla d.g.r. n. 2567/2014 al nuovo quadro normativo unionale e statale ivi rubricato;

Atteso che il nuovo T.R. deve comprendere la tariffazione delle prestazioni erogate dai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (di seguito DVSAOA) delle Agenzie di Tutela della Salute (di seguito AATTSS) che non ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) 2017/625 e del d.lgs. n. 32/2021 oppure sono erogate su delega degli OSA/OSM (Operatori del Settore Alimentare e/o dei Mangimi);

Verificato che il nuovo T.R. di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, soddisfa i requisiti specificati al punto precedente;

Preso atto che il lavoro istruttorio finalizzato ad aggiornare il T.R. è stato svolto nell'ambito del «Coordinamento interregionale Area prevenzione e sanità pubblica» a garanzia dell'uniformità di trattamento degli operatori dei settori interessati sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che, ai fini della redazione del nuovo T.R. di cui all'allegato A, sono stati consultati i DVSAOA delle AATTSS di Regione Lombardia;

Dato atto inoltre che le tariffe contemplate dal nuovo T.R. sono state determinate in conformità ai seguenti principi ordinamentali e criteri metodologici previsti dal Regolamento (UE) 2017/625, in particolare:

- articolo 81 «Costi»;
- articolo 82 «Calcolo delle tariffe o dei diritti»;
- articolo 85 «Trasparenza»;

Dato atto altresì che le tariffe o i diritti contemplati dal nuovo T.R. non eccedono il costo effettivo delle prestazioni erogate dai DVSAOA delle AATTSS;

Preso atto delle determinazioni relative al «Contributo Enpav» di cui alla nota del Ministero della Salute prot. n. 0035774-26/08/2022-DG/ISAN-MDS-P relativa alla «Maggiorazione contributiva ex art. 12, comma primo, l. 12 aprile 1991, n. 136; applicabilità a tariffe e corrispettivi percepiti attraverso l'impiego di veterinari dipendenti o in regime di convenzione» e della successiva nota prot. n. 23290 del 29 settembre 2022 relativa al «Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali - applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti»;

Ritenuto pertanto:

- di disapplicare la d.g.r. n. X/2567 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria» con la quale è stato promulgato l'attuale T.R.;
- di approvare il nuovo T.R. che contempla il pagamento delle prestazioni erogate dai DVSAOA delle AATTSS di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare all'Ufficio competente della Direzione Generale Welfare l'aggiornamento del documento di cui all'allegato A in seguito ad eventuali modifiche della normativa di riferimento oppure in seguito ad eventuali riparametrazioni delle tariffe ivi contemplate;
- di stabilire che le disposizioni contemplate dal presente atto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamati:

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura» di cui alla d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 «Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale»;
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 522/2019;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Sezione rischi corruttivi e trasparenza, di cui alla d.g.r. n. 7858 del 31 gennaio 2023 e ss.mm.ii., che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»,

che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disapplicare la d.g.r.n. X/2567 del 31 ottobre 2014 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria» con la quale è stato promulgato l'attuale T.R.;

2. di approvare il nuovo T.R. che contempla il pagamento delle prestazioni erogate dai DVSAOA delle AATTSS di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare all'Ufficio competente della Direzione Generale Welfare l'aggiornamento del documento di cui all'allegato A in seguito ad eventuali modifiche della normativa di riferimento oppure in seguito ad eventuali riparametrazioni delle tariffe ivi contemplate;

4. di stabilire che le disposizioni contemplate dal presente atto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024;

5. di dare atto che le tariffe o i diritti contemplati dal nuovo T.R. non eccedono il costo effettivo delle prestazioni erogate dai DVSAOA delle AATTSS;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed il relativo Allegato A sul BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

**ALLEGATO A****PREMESSA METODOLOGICA ALLA REDAZIONE DEL TARIFFARIO REGIONALE (T.R.)**

Le tariffe del T.R., come dettagliate nell'allegato A-Tabella 1, si riferiscono alle prestazioni a pagamento del Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (di seguito DVSAOA) dell'Agenzia di Tutela della Salute (di seguito ATS) e concorrono a coprire i costi per l'effettuazione delle prestazioni previste. Sono tenuti al pagamento delle tariffe tutti gli operatori individuati dalla normativa di riferimento per le prestazioni del T.R. e, ove previsto, il privato cittadino. Le tariffe previste nel T.R. sono relative a prestazioni erogate dal DVSAOA al di fuori del campo di applicazione del Reg. (UE) 2017/625 (di seguito Regolamento) e, quindi, non oggetto di calcolo delle tariffe ai sensi del D.Lgs n. 32/2021 (di seguito decreto), anche quando erogate dall'ATS in qualità di delegato da parte degli operatori. Il T.R. non si applica alle prestazioni erogate dal personale del DVSAOA dell'ATS in regime di libera professione, intra moenia o extra moenia.

Tali risorse economiche concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare al DVSAOA dell'ATS adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare le prestazioni previste.

Analogamente alla definizione delle tariffe di cui al decreto, anche le tariffe per le prestazioni del T.R. sono state definite sulla base dei costi medi sostenuti dall'ATS, determinati ai sensi dell'art. 81 del Regolamento. Qualora le prestazioni individuate nel T.R. ricadessero, a seguito di norme nazionali, nell'ambito di applicazione del decreto, le relative tariffe del T.R. non dovranno essere più applicate.

**1. TARIFFA ORARIA**

Per la determinazione della tariffa oraria per le prestazioni del T.R. è fatto riferimento all'importo indicato nell'allegato 3, sezione 1 del decreto.

**2. TARIFFA SU BASE ORARIA**

La tariffa su base oraria, ove prevista, per le prestazioni del T.R., è determinata moltiplicando la tariffa oraria per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione delle prestazioni del T.R. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa su base oraria non deve essere computato né il tempo per il viaggio né il tempo riconducibile a necessità di formazione, a inesperienza o inefficienza dell'addetto alla prestazione. Ove previsto, la tariffa su base oraria non potrà eccedere l'importo massimo indicato nell'allegato.

**3. TARIFFE FORFETTARIE**

Le tariffe forfettarie, ove previste, per le prestazioni del T.R. sono distinte come di seguito riportato:

- TARIFFA UNITARIA: tariffa da imputare per ogni prestazione e da sommare alla tariffa minima, ove prevista;
- TARIFFA MINIMA: importo minimo per prestazione. Qualora non prevista, coincide con la tariffa unitaria;
- TARIFFA MINIMA ANNUA: importo minimo annuo da raggiungere per la riscossione della tariffa unitaria. Al di sotto di questo importo, non viene effettuata la riscossione in quanto ritenuta antieconomica;
- TARIFFA MASSIMA: importo massimo della tariffa forfettaria per prestazione, ove prevista.

**4. MAGGIORAZIONE 30 PER CENTO**

Le tariffe del T.R., ove previsto, sono maggiorate del 30 per cento, quando le prestazioni sono effettuate:

- a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
- b) nei giorni festivi;

La maggiorazione del 30 per cento è calcolata sull'importo della tariffa prevista nel T.R., separatamente dagli altri importi, eventualmente previsti, di cui al paragrafo 5.

**5. ALTRI IMPORTI**

Per eventuali analisi, prove, diagnosi, farmaci o altro, erogati in occasione delle prestazioni incluse nel T.R., l'importo è a carico del privato o dell'operatore che lo corrisponde direttamente al fornitore (ad esempio al laboratorio di analisi).

Allegato A - Tabella 1

Codice	Prestazioni a carico di persone fisiche o giuridiche erogate dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle ATS di Regione Lombardia.	Note	Tariffa Euro			Maggiorazione
			unitaria	minima	massima	
Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo						
A.01	Giudizio di commestibilità di alimenti (esclusi i costi di eventuali analisi), su richiesta di privati cittadini, con o senza sopralluogo	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021, cioè su richiesta di privati cittadini, con o senza sopralluogo	Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021, fino ad un massimo di 200 Euro			n.p.
A.03	Nulla osta per esercizi di vendita di cui al D.M. 16/11/93 (mangimi medicati in rivendita al dettaglio)		Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021			n.p.
B.01	Rilascio nulla osta per interventi assistiti con animali ed altri nulla osta non ricadenti nel D.Lgs. 32/2021		Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021, fino ad un massimo di 200 Euro			n.p.
A.09	Rilascio di elenchi, informazioni, dati, ecc., su richiesta del privato, nel rispetto e per tutti gli usi previsti dalla vigente normativa in materia		Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021, fino ad un massimo di 200 Euro			n.p.
A.15	Certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali: per ogni capo bovino equivalente	Applicabile ad animali abbattuti al di fuori di misure di eradicazione di malattie elencate	Euro 2/capo, oltre i 5 capi	10,00	70,00	n.p.
	Sopralluogo, su richiesta di privato, per inconvenienti igienico sanitari presso private abitazioni.	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021, cioè per sopralluogo per inconvenienti igienico sanitari presso private abitazioni. La tariffa si applica indipendentemente dall'oggetto della segnalazione laddove l'autorità competente non riscontri problematiche legate al benessere animale. La prestazione presso insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali è prevista nel D.Lgs. 32_2021 per gli ambiti disciplinati dal medesimo decreto. La prestazione è a carico del segnalante.	Tariffa forfettaria Euro 20			SI
A.25	Vidimazioni, autenticazioni, trascrizioni di esiti non espressamente previste nelle voci del presente tariffario: per ogni atto	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021	7,00	n.p.	n.p.	n.p.
A.27	Pareri, certificazioni, attestazioni, senza sopralluogo, per gli ambiti non disciplinati dal D.Lgs. 32/2021	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021. Le certificazioni rilasciate ai fini dell'export per farmaci e vaccini ad uso veterinario rientrano nella presente voce fino a nuova disposizione nazionale	20,00	n.p.	n.p.	n.p.
Autorizzazioni			unitaria	minima	massima	
A.04	Autorizzazione per stabilimenti ai fini della sperimentazione animale (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 26/2014)	Tariffa applicata ai fornitori di cui al D.Lgs. 26/2014, art. 3, comma 1, lettera e)	Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021, fino ad un massimo di 200 Euro			n.p.

A.28	Autorizzazione alla vendita all'ingrosso e/o diretta di medicinali veterinari di cui all'art. 66 e 70 del D. Lgs. 193/2006	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021	Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021			n.p.
A.29	Autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari per scorte del veterinario o scorte in impianti/strutture in cui vengono curati, custoditi o allevati professionalmente animali (art. 80, 81, 82, 84, 85 D.Lgs. 193/2006)	Tariffa applicata per gli ambiti NON disciplinati dal D.Lgs. 32/2021.	Al pari della Tariffa su base oraria ai sensi del D.Lgs. 32/2021			n.p.
<b>Adempimenti alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di movimentazioni degli animali d'affezione, randagismo e proflissi antirabbica.□</b>			<b>unitaria</b>	<b>minima</b>	<b>massima</b>	
A.31	Visita clinica (escluso eventuale costo del farmaco e di altre eventuali prestazioni/accertamenti)		20,00	n.p.	n.p.	n.p.
A.34	Registrazioni nell'anagrafe degli animali da compagnia e relative attestazioni		7,00	n.p.	n.p.	n.p.
A.35	Identificazione e relativa registrazione in anagrafe degli animali da compagnia (incluso costo microchip)		20,00	n.p.	n.p.	n.p.
B.02	Identificazione di suini non DPA (incluso costo microchip)		20,00	n.p.	n.p.	n.p.
B.03	Registrazione su supporto informatico locale di strutture non sottoposte a obbligo di registrazione in SINAC (es. Toelettature)		20,00	n.p.	n.p.	n.p.
<b>Adempimenti relativi alle anagrafi</b>			<b>unitaria</b>	<b>minima annua (*)</b>	<b>massima</b>	
A.38	Informatizzazione e registrazione in qualità di delegato dell'allevatore per capi con identificazione individuale (iscrizioni, decessi, nascite, registrazioni manuali di movimentazioni, subentro, registrazione passaggi di proprietà equidi)	1/euro capo per tutte le tipologie di registrazione eccezion fatta per il subentro (1 euro complessivo entrata e 1 euro complessivo per uscita)	1,00	10,00	n.p.	n.p.
A.42	Informatizzazione e registrazione in qualità di delegato dell'allevatore per capi non identificati individualmente (decessi, nascite, registrazioni consistenze e registrazioni manuali di movimentazioni, subentro)	1 euro/partita per ciascuna registrazione	1,00	10,00	n.p.	n.p.
B.04	Per ogni ristampa/duplicato/sostitutivo del documento di identificazione individuale equidi		80,00	n.p.	n.p.	n.p.
B.05	Passaggio di proprietà equidi (validazione)	Tariffa da applicare esclusivamente per gli equidi non registrati i cui operatori sono delegati ASL/ATS	10,00	n.p.	n.p.	n.p.
A.43a	Per ogni rilascio del documento di identificazione individuale equidi, comprensivo di identificazione e iscrizione in anagrafe		80,00	n.p.	n.p.	n.p.
A.44	Per ogni stampa/duplicato/sostitutivo del documento di identificazione individuale bovini		1,00	10,00	n.p.	n.p.

Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 31 ottobre 2023

B.06	Elaborazione del documento di accompagnamento (compreso ex allegato C)		5,00	n.p.	n.p.	SI
<b>LEGENDA:</b>						
n.p.	non previsto					
*	L'importo della tariffa minima viene riscosso solo se raggiunto nel corso dell'anno					